

Fondazione Bocconi

Istituto Javotte Bocconi Manca di Villa Hermosa

STATUTO

Statuto della Fondazione Bocconi

Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa.

La Fondazione Bocconi nasce dalla trasformazione in fondazione di partecipazione dell'Associazione Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – Associazione Amici della Bocconi, in continuità giuridica con quest'ultima.

Il relativo atto di trasformazione è stato iscritto il 20 luglio 2026, nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 1689 della pag. 6553 del volume 8°.

Il presente Statuto, approvato in data 25 giugno 2026, è entrato in vigore il 20 luglio 2026, contestualmente all'iscrizione dell'atto di trasformazione.

Sommario

Art. 1 – Denominazione 4

Art. 2 – Sede, Delegazioni e Uffici 4

Art. 3 - Durata 4

Art. 4 – Finalità e attività 4

Art. 5 – Attività funzionali al perseguimento delle finalità e attività connesse e accessorie 5

Art. 6 – Patrimonio, redditi e mezzi finanziari 6

Art. 7 – Partecipanti 7

Ammissione dei Partecipanti 7

Scioglimento del rapporto partecipativo 7

Art. 8 – Organi della Fondazione 8

Art. 9 – Assemblea dei Partecipanti 8

Competenze dell'Assemblea 8

Convocazione dell'Assemblea 8

Assemblea a distanza con mezzi telematici 8

Presidenza dell'Assemblea 9

Quorum 9

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione 9

Nomina e sostituzione dei Consiglieri 9

Requisiti dei Consiglieri 9

Consiglieri Ordinari 10

Art. 11 – Presidente, Vice Presidente e Consigliere Delegato 10

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 11

Segretario 11

Convocazione 11

Quorum e votazione 11

Riunioni a distanza con mezzi telematici 12

Art. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione 12

Art. 14 – Organo di Controllo 14

Art. 15 – Organo del Revisore 14

Art. 16 – Bilancio e libri sociali 15

Art. 17 - Scioglimento 15

Art. 18 - Disposizioni Transitorie 15

Art. 19 - Disposizioni finali 16

STATUTO

***

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Fondazione denominata

"**FONDAZIONE BOCCONI – Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa**"
in forma abbreviata
"**FONDAZIONE BOCCONI**"
(di seguito, la "**Fondazione**").

Art. 2 – Sede, Delegazioni e Uffici

La sede della Fondazione è fissata nel Comune di Milano.
Il Consiglio di Amministrazione potrà *(i)* modificare l'indirizzo della sede legale, purché entro la circoscrizione territoriale del medesimo Comune, senza necessità di modificare il presente Statuto; *(ii)* istituire rappresentanze, delegazioni e unità locali.

Art. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Finalità e attività

La Fondazione nasce dalla trasformazione dell'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – Associazione "Amici della Bocconi", che ha acquisito personalità giuridica con D.P.R. in data 9 novembre 1955 n. 1395, e in continuità con esso.
La Fondazione è intitolata a Donna Javotte Bocconi Manca di Villahermosa, Presidente dell'Università Commerciale Luigi Bocconi (di seguito, "Università Bocconi") dal 1932 al 1957 e Presidente onoraria dell'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – Associazione "Amici della Bocconi" dal 1955 al 1965 (di seguito, il "**Fondatore**").
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di cui al presente art. 4 e al successivo art. 5.
La Fondazione ha altresì per oggetto lo svolgimento di attività di interesse generale nell'ambito della ricerca e della formazione universitaria e *post*-universitaria, sostenendo l'Università Bocconi e le sue iniziative, finalizzate allo sviluppo della ricerca, della didattica e delle attività ad esse connesse.
Tra queste vanno ricomprese, fra le altre, le iniziative volte anche a favorire la proiezione internazionale dell'Università Bocconi, quelle a favore dei partecipanti ai corsi di laurea e, più in generale, ai corsi formativi dell'Università Bocconi, nonché quelle a favore di altri Enti per attività strumentali e complementari a quelle della Fondazione e dell'Università Bocconi.

In questo contesto, la Fondazione ha la finalità di garantire il consolidamento e lo sviluppo dell'Università Bocconi, nel rispetto dei valori che ne hanno ispirato la nascita, affinché rimangano il riferimento costante della sua attività, e di assicurare la piena indipendenza dell'Università Bocconi da qualsiasi potere politico ed economico.

Art. 5 – Attività funzionali al perseguimento delle finalità e attività connesse e accessorie

La Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità e, in particolare, per assicurare nel tempo l'indipendenza dell'Università Bocconi da qualsiasi potere politico ed economico, si avvale degli strumenti e delle iniziative ritenuti più opportuni.
La Fondazione, inoltre, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, potrà:

1. effettuare, promuovere, coordinare, partecipare a studi, conferenze, seminari, convegni e dibattiti volti a favorire la ricerca e la formazione universitaria e *post*-universitaria; procedere alla pubblicazione e diffusione dei relativi atti, documenti, volumi e assumere le iniziative idonee a favorire un organico contatto con le istituzioni di formazione e di ricerca, sia nazionali sia internazionali; promuovere, coordinare e sostenere la pubblicazione e diffusione di documenti e volumi riguardanti la storia della Fondazione medesima e dell'Università Bocconi, nonché di coloro che ne siano stati a vario titolo artefici;
2. istituire o erogare borse di studio, nonché assegnare premi e riconoscimenti nell'ambito delle finalità del precedente art. 4;
3. collaborare con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nonché con altri Enti pubblici e privati, italiani ed esteri, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi natura;
4. collaborare con e partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti e Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli Organismi anzidetti e sostenerli finanziariamente, così come può addivenire ad incorporazione per fusione di enti idonei a potenziare le proprie finalità ed accettare donazioni, lasciti testamentari e contribuzioni sotto qualsiasi forma, da qualsiasi soggetto italiano ed estero;
5. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine nell'interesse esclusivo della Fondazione, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici e privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
6. progettare, realizzare, e gestire direttamente o affidandone la gestione a terzi studentati universitari, complessi immobiliari e

strutture edilizie in genere, poste a servizio e a supporto all'attività universitaria e di ricerca scientifica;
7. amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o titolare a qualsiasi altro titolo;
8. svolgere ogni attività di gestione del proprio patrimonio e di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico, *crowfunding* o *fundraising*, nonché attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico; il tutto al fine di destinare le somme appositamente raccolte o ricevute da donazioni, a sostegno delle proprie finalità istituzionali;
9. stipulare ogni altro atto o contratto considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione;
10. compiere qualsivoglia attività di carattere finanziario e immobiliare ritenuta necessaria e opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità, nel rispetto di ogni limite, condizione o riserva di legge e con esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Art. 6 – Patrimonio, redditi e mezzi finanziari

Il patrimonio della Fondazione è composto come segue:

i) dal fondo di dotazione iniziale;
ii) da beni immobili e mobili, contributi, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o di Enti privati o pubblici italiani ed esteri (ivi compresa l'Unione Europea, lo Stato, gli Enti pubblici territoriali) la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida espressamente di imputare a patrimonio o al suo incremento;
iii) dalle riserve di rivalutazione;
iv) dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
v) dagli utili che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
vi) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

(di seguito, il "**Patrimonio**")

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione provvede attraverso i redditi provenienti:

i) dalla gestione del Patrimonio;
ii) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito da parte di persone fisiche, Enti privati o pubblici destinato all'attuazione degli scopi statutari;
iii) dagli eventuali corrispettivi delle attività svolte in base alle disposizioni dell'art. 5.

Il Patrimonio è interamente destinato allo svolgimento dell'attività della Fondazione, nell'esclusivo perseguimento delle finalità e dello scopo come sopra individuati.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati durante la vita della Fondazione in favore di

amministratori, partecipanti, lavoratori, collaboratori e altri componenti degli organi della Fondazione, *infra* indicati.

Art. 7 – Partecipanti

Possono assumere la qualifica di Partecipanti coloro che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo della Fondazione e/o dell'Università Bocconi.
I Partecipanti devono avere i seguenti requisiti:

(i) essere persone fisiche;
(ii) possedere inizialmente e mantenere nel tempo i requisiti etici di integrità, indipendenza, merito, onorabilità, stabiliti dal Codice Etico;
(iii) condividere e rispettare i principi ispiratori, le finalità e i valori di riferimento della Fondazione e, in particolare, l'indipendenza dell'Università Bocconi da qualsiasi potere politico ed economico.

I diritti e gli obblighi dei Partecipanti sono determinati dal presente Statuto e dal Codice Etico.
I Partecipanti sono tenuti a conservare il segreto sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione della loro partecipazione alla Fondazione.
Non possono essere nominati Partecipanti e, se nominati, decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, o colui che sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Ammissione dei Partecipanti

Le domande di ammissione a Partecipante devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera in merito a maggioranza assoluta dei suoi componenti e a proprio insindacabile giudizio.
La qualifica di Partecipante è annuale e rinnovabile tacitamente di anno in anno, previo pagamento della quota di contribuzione (di seguito, il "**Contributo annuale**"). A questo riguardo, il Consiglio di Amministrazione determina l'importo del Contributo annuale a carico dei singoli Partecipanti.
Il mancato pagamento del Contributo annuale alla data di scadenza determinata dal Consiglio di Amministrazione preclude ai Partecipanti inadempienti la partecipazione e l'esercizio di voto in Assemblea. In caso di mancato pagamento, decorsi 12 mesi, il Partecipante inadempiente decade a tutti gli effetti.
L'adesione del Partecipante alla Fondazione comporta la sua incondizionata accettazione del presente Statuto e del Codice Etico.

Scioglimento del rapporto partecipativo

Il rapporto partecipativo si scioglie anticipatamente, oltre che in caso di mancato pagamento del Contributo annuale dopo 12 mesi dalla data di scadenza del medesimo, per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di almeno tre Consiglieri Vitalizi, allorché il Partecipante abbia posto in essere atti o comportamenti lesivi degli interessi e dei principi della Fondazione e comunque contrari al presente Statuto e al Codice Etico, ovvero allorchè ricorrano altre situazioni di particolare gravità che rendano incompatibile la sua partecipazione alla Fondazione.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Assemblea dei Partecipanti,
- Consiglio di Amministrazione,
- Presidente,
- Vice Presidente,
- Organo di Controllo,
- Organo del Revisore.

(di seguito, collettivamente gli "**Organi della Fondazione**").

Art. 9 – Assemblea dei Partecipanti

La prima Assemblea dei Partecipanti è composta dai partecipanti individuati ai sensi dell'art. 18, (di seguito, i "**Partecipanti**" o singolarmente il "**Partecipante**"). In seguito potranno assumere la qualifica di Partecipanti i soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 7.

Competenze dell'Assemblea

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Partecipanti (di seguito, anche "l'**Assemblea**" o "le **Assemblee**"):

- nomina e revoca dei Consiglieri Ordinari,
- nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo,
- nomina e revoca del componente dell'Organo di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti questioni sulle quali intenda acquisire il parere, consultivo e non vincolante, dell'Assemblea stessa.

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente con lettera raccomandata a.r. inviata ai Partecipanti almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo comprovante il ricevimento, compresa posta elettronica, anche certificata, trasmessa almeno cinque giorni prima dell'adunanza al recapito precedentemente comunicato da ciascun Partecipante e conservato agli atti della Fondazione.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione della seconda Assemblea, qualora la prima dovesse andare deserta.

Assemblea a distanza con mezzi telematici

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. In particolare è necessario che: *(a)* sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; *(b)* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione; *(c)* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; *(d)* vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento.
Viene attribuita espressamente al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto dal Consigliere Delegato o da altro Consigliere designato dal Presidente. Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto, la direzione ed il regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine del giorno e del sistema di votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, l'accertamento dell'identità e del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle votazioni.
Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dal Presidente per la verbalizzazione dell'Assemblea. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente medesimo.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Quorum

Per la costituzione dell'Assemblea, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Partecipanti, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti, presenti o rappresentati.
I Partecipanti in conflitto di interesse sulle materie oggetto di delibera devono dichiararlo all'apertura dell'Assemblea e dovranno astenersi dalla votazione.
I Partecipanti aventi diritto di voto possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro Partecipante. Ciascun Partecipante non potrà ricevere più di tre deleghe per Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Nomina e sostituzione dei Consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette consiglieri:

a) 4 (quattro) consiglieri vitalizi (di seguito, "**Consiglieri Vitalizi**");
b) 3 (tre) consiglieri ordinari (di seguito, "**Consiglieri Ordinari**")

(di seguito, collettivamente, "**Consiglieri**").

Requisiti dei Consiglieri

I Consiglieri devono possedere e mantenere nel tempo i requisiti stabiliti dal Codice

Etico della Fondazione e sono tenuti a conservare il segreto sui documenti e sulle informazioni di cui sono a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
Non possono essere in ogni caso nominati Consiglieri e, se nominati, decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, o chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi ovvero si trovi in posizioni o svolga funzioni conflittuali con gli scopi della Fondazione.
L'accertamento della decadenza è rimesso al Consiglio di Amministrazione che delibera all'unanimità dei componenti con esclusione dal diritto di voto del componente oggetto della deliberazione.
I Consiglieri che pongano in essere atti o comportamenti lesivi degli interessi e dei principi della Fondazione o che per motivi vari non siano più in grado di ricoprire la carica, possono essere revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione, che delibera all'unanimità dei componenti con esclusione dal diritto di voto del componente oggetto della deliberazione.
I Consiglieri Vitalizi durano in carica a vita o fino a dimissioni, salvo il caso di decadenza di cui al precedente paragrafo.
Essi vengono nominati per cooptazione a maggioranza assoluta dai Consiglieri Vitalizi in carica tra i Partecipanti della Fondazione. Nel caso in cui venissero a mancare tutti i Consiglieri Vitalizi, la nomina spetterà ai Consiglieri Ordinari, che delibereranno a maggioranza assoluta. Nel caso venissero a mancare tre Consiglieri Vitalizi su quattro, la nomina spetterà al Consiglio di Amministrazione che delibererà a maggioranza assoluta, su proposta del Consigliere Vitalizio.

Consiglieri Ordinari

I Consiglieri Ordinari vengono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione tra i Partecipanti della Fondazione e durano in carica per 4 (quattro) esercizi. Sono rieleggibili e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Qualora un Consigliere Ordinario cessi per qualsiasi ragione dalla carica, esso viene sostituito per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione e il Consigliere Ordinario così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà a confermare il Consigliere Ordinario cooptato o a nominarne uno nuovo, il quale resterà comunque in carica per il periodo intercorrente tra la propria nomina e la normale scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Presidente, Vice Presidente e Consigliere Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, ad ogni sua rinnovazione, elegge nel suo seno un Presidente e può altresì eleggere un Vice Presidente; entrambi durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. Essi sono scelti fra i Consiglieri Vitalizi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente *(i)* firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le operazioni che vengono deliberate; *(ii)* sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; *(iii)* cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; *(iv)* adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno anche se di competenza del

Consiglio di Amministrazione, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e *(v)* convoca l'Assemblea dei Partecipanti, quando lo ritenga opportuno.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, poteri che potranno essere delegati dal Consiglio di Amministrazione anche al Vice Presidente e al Consigliere Delegato, ove nominati.
In assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente con gli stessi poteri e attribuzioni di quest'ultimo per tutto il periodo di assenza e impedimento del Presidente stesso. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare parte delle proprie funzioni a un Consigliere, che assumerà la qualifica di Consigliere Delegato e avrà la legale rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri delegati.

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scegliendolo anche fra coloro che non siano Partecipanti della Fondazione.

Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua mancanza del Vice Presidente o del Consigliere Delegato con lettera raccomandata a.r., posta elettronica, anche certificata, comprovante il ricevimento ovvero altro mezzo comprovante il ricevimento, almeno tre giorni prima della data prescelta oppure un giorno libero prima della data in caso d'urgenza, agli indirizzi, ai numeri o agli indirizzi di posta elettronica dei singoli Consiglieri. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Quorum e votazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La maggioranza dei voti favorevoli deve essere comprensiva del voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Vitalizi nelle deliberazioni aventi ad oggetto gli argomenti richiamati al punto i) e al punto ii) lettera s) dell'art 13 dello Statuto, nonché per la delibera di cui all'art 17 dello Statuto stesso. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti i Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è presieduta *(a)* dal Presidente, *(b)* in sua assenza, dal Vice Presidente della Fondazione o (*c)* dal Consigliere Delegato. In difetto dal Consigliere Vitalizio più anziano ovvero da chi nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza degli

intervenuti.
Il Consigliere che in una determinata delibera si trovi in conflitto di interessi deve farne dichiarazione all'inizio della seduta ed astenersi dal partecipare all'adunanza per il tempo in cui ha luogo la trattazione degli argomenti per i quali si trova in conflitto gli interessi.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro del Consiglio di Amministrazione e devono essere sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.
Spetta al Presidente la tenuta del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Riunioni a distanza con mezzi telematici

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere in tutto o in parte anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
(a) sia consentito al presidente della riunione di verificare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Viene attribuita espressamente la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo della Fondazione ed è investito di tutti i poteri per il raggiungimento delle finalità della Fondazione e per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

i. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell'Università Bocconi, ha il compito di:
   a) nominare il Presidente dell'Università Bocconi;
   b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università Bocconi, nel numero e con le modalità indicati nello statuto della medesima Università Bocconi;
ii. Per l'ordinaria e straordinaria amministrazione il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
   a) nominare il proprio Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, determinandone, all'atto della nomina, le attribuzioni nell'ambito dei poteri attinenti alla gestione;
   b) convocare l'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
   c) deliberare l'ammissione dei Partecipanti, determinare l'importo del

Contributo annuale e accertare le cause di decadenza ed esclusione dei Partecipanti, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

d) accertare le cause di decadenza dei Consiglieri, di cui all'art. 10 del presente Statuto;
e) determinare le linee programmatiche e l'indirizzo generale delle attività istituzionali, nonché i criteri e le priorità, assumendo tutte le iniziative ritenute utili e opportune al perseguimento degli scopi statutari;
f) compiere ogni atto di gestione della Fondazione e assumere ogni iniziativa necessaria o utile per il perseguimento degli scopi della Fondazione che non sia demandata dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altro organo;
g) redigere il bilancio preventivo, ove ritenuto necessario;
h) approvare il bilancio e trasmetterlo all'Organo di Controllo e all'Organo del Revisore entro 150 (centocinquanta) giorni dal termine dell'esercizio cui si riferisce;
i) illustrare ai Partecipanti nell'Assemblea convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'andamento delle attività svolte, i risultati conseguiti e le attese per l'esercizio in corso;
j) deliberare gli atti di disposizione del Patrimonio della Fondazione;
k) deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
l) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed Enti pubblici o privati, nazionali od internazionali;
m) nominare procuratori, scelti anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, ovvero conferire incarichi di consulenza rispettivamente in relazione al compimento di atti o categorie di atti ed a materie specifiche, stabilendone i tempi e i costi;
n) amministrare il Patrimonio della Fondazione;
o) erogare contributi a terzi rientranti nelle finalità previste dal presente Statuto;
p) deliberare l'assunzione di dipendenti, determinandone i compiti e le retribuzioni;
q) predisporre eventuali regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
r) deliberare sull'adesione e partecipazione a Enti e Istituzioni pubbliche e private che perseguano le medesime finalità designandone i rappresentanti;
s) modificare lo Statuto della Fondazione, ivi comprese le operazioni relative a trasformazioni, fusioni, scioglimento e liquidazione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Partecipanti;
t) deliberare in ordine a scelte strategiche della Fondazione;
u) approvare il Codice Etico;
v) istituire comitati esecutivi, scientifici e di vigilanza, nonché ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendo mansioni ed eventuali compensi.

Art. 14 – Organo di Controllo

E' nominato un Organo di Controllo sulla Fondazione, con gli obblighi e le prerogative previste ai sensi dell'art. 2397 del Codice civile sul Collegio sindacale. L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra coloro che non siano Partecipanti della Fondazione.
I componenti dell'Organo di Controllo e il suo presidente vengono eletti dall'Assemblea dei Partecipanti tra professionisti iscritti ad albi professionali in materie economiche e legali.
I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per 4 (quattro) esercizi. Sono rieleggibili e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.
I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, stabiliti dal Codice Etico della Fondazione e sono tenuti a conservare il segreto sui documenti e sulle informazioni di cui hanno a conoscenza in ragione del loro ufficio.
Non possono essere in ogni caso nominati componenti dell'Organo di Controllo, e se nominati decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale o chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. L'accertamento della decadenza è deliberato dall'Assemblea dei Partecipanti.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi ragione di un componente entrerà in carica il componente supplente più anziano di età. In tal caso, sarà convocata l'Assemblea dei Partecipanti per nominare i componenti mancanti e i nuovi componenti supplenti. I componenti così nominati resteranno comunque in carica per il periodo intercorrente tra la propria nomina e la normale scadenza.
L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a tal fine deve riceverne gli avvisi di convocazione.
La remunerazione dell'Organo di Controllo viene stabilita all'atto della nomina.
I verbali delle deliberazioni dell'Organo di Controllo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro dell'Organo di Controllo e devono essere sottoscritti dal presidente dell'adunanza e dal segretario, scelto anche tra soggetti estranei all'Organo di Controllo da chi presiede l'adunanza.
Spetta al Presidente la tenuta del libro dei verbali dell'Organo di Controllo.
Per tutto quanto non previsto, si applicano – in quanto compatibili - gli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

Art. 15 – Organo del Revisore

La revisione legale dei conti è affidata all'Organo del Revisore in persona di un

Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito albo.
L'Organo del Revisore è nominato dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Controllo.
L'Organo del Revisore dura in carica per 4 (quattro) esercizi. È rieleggibile e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 *bis* e seguenti del Codice civile.

Art. 16 – Bilancio e libri sociali

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà compilato a cura del Consiglio di Amministrazione il Bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione.
A cura del Consiglio di Amministrazione devono essere tenuti, oltre alle scritture contabili:

a) il Libro dei Partecipanti;
b) il Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti;
c) il Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) il Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dei Consiglieri Vitalizi;
e) il Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Art. 17 - Scioglimento

La Fondazione si estingue, oltre che per le ulteriori previsioni di legge, qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
Qualunque sia la causa dello scioglimento della Fondazione, lo scioglimento della Fondazione è deliberato - previa deliberazione consultiva dell'Assemblea dei Partecipanti - dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del Patrimonio.
Il Patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto secondo le leggi vigenti al momento dello scioglimento con preferenza per la devoluzione ad istituzioni italiane o estere che si propongano di sostenere l'Università Bocconi.

Art. 18 - Disposizioni Transitorie

Le previsioni del presente Statuto entrano in vigore a seguito dell'approvazione dell'Assemblea nel giorno dell'avvenuta iscrizione da parte del registro competente.

Per garantire la coerenza e la continuità d'azione dell'Istituto:

- i Consiglieri Vitalizi mantengono la propria qualifica e carica;
- il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e i Consiglieri non vitalizi nominati conformemente alle previsioni statutarie previgenti rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, i soci dell'Istituto acquisiscono automaticamente la qualifica di Partecipanti della Fondazione.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Milano, 25 giugno 2026